Prot.N. 0057939 / P / GEN/ DPTPREV-ISP
Data: 03/10/2019 15:38:59

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Prot. n. Gorizia, 3 ottobre 2019

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti
e della nutrizione
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA EUR

Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociale e Famiglia
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità delle Regioni D'Italia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di
Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Carlino, Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Terzo d'Aquileia, Aquileia, Torviscosa, Grado, Staranzano, Monfalcone
LORO SEDI

Ai Direttori Generali
delle Aziende per i Servizi Sanitari
della Regione Friuli-Venezia Giulia
LORO SEDI

Al Comando Carabinieri N.A.S.
Viale XXIII marzo 1948 n. 42
33100 UDINE

Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Viale Cosulich, 20
34074 MONFALCONE
monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
via Giosuè Carducci, 8
34073 GRADO (GO)
grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Via Serenissima, 1
33050 MARANO LAGUNARE
maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Viale Italia, 52
33054 LIGNANO SABBIADORO
lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
Via del Porto n. 44
33058 Porto Nogaro (UD)
portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale
Guardia di Finanza
Via Fiamme Gialle, 6
34100 TRIESTE
ts0210000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Via Giusti, 29
33100 Udine (UD)
ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri
Friuli-Venezia Giulia
Viale Venezia, 189
33100 UDINE
lgfvgnurp@carabinieri.it

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli-Venezia Giulia
Piazza Collalto, 15
33057 PALMANOVA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Al Consorzio Giuliano Maricolture
Villaggio del Pescatore, n. 71
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Soc. Coop. A.r.l.
Maricoltori Alto Adriatico
Villaggio del Pescatore, n. 46
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Cooperativa Pescatori di Grado
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Federcoopesca F.V.G.
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"
Via Serenissima, 30
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.
Acquacoltura Lagunare Marinetta
Via G. Raddi, n.2
33050 MARANO LAGUNARE

Alla Cooperativa Pescatori di Lignano S.C.a.r.l.
Via Darsena, 4
34054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Alla Lega Cooperative F.V.G.
Via Cernazai, n. 8
33100 UDINE

CTI
cti@prodottoitticosicuro.eu

Al sito web AAS2 Bassa Friulana Isontina

Alla referente Task Force Sanitary survey MBV
Dott.ssa Pelagatti
lucia.pelagatti@aas2.sanita.fvg.it

Ai veterinari ufficiali di CSM

Dott.ssa Pelagatti
Dott. Scaini
loris.scaini@aas2.sanita.fvg.it

Al sito web AAS 2
Dott.ssa Paola Tognon
paola.tognon@aas2.sanita.fvg.it

Oggetto: Trasmissione Ordinanza n. 278 del 3.X.2019.

In allegato, per quanto di competenza e per una adeguata informazione agli interessati, trasmetto l'ordinanza 278 di oggi.

Ringrazio della collaborazione ed invio i saluti migliori.

Il Direttore f.f.
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale
(Paolo Demarin)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Responsabile del procedimento: Paolo Demarin
Referente per la pratica: Paolo Demarin tel. 0481/592850 e-mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Via Vittorio Veneto, 174 - 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale

MODELLO: 01/5.18

OGGETTO: sospensione (chiusura) della zona 13 GO GRADO ESTERNO alla raccolta di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C), punto 1 e della D.G.R.923/2019 Allegato B, Parte C, punto 5.3.
Ordinanza n. 278 dd. 3/10/2019

IL DIRETTORE f.f.

CONSIDERATO:

- ✓ che le analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie n. 19AT4UD-D/8832 BIS di oggi, relative al piano di monitoraggio dei molluschi bivalvi in FVG ed effettuate in autocontrollo cioè a cura dell'operatore del settore alimentare stesso, hanno accertato nei molluschi della specie *Chlamys spp* della zona 13 GO ZONA A — GRADO ESTERNO l'esito non conforme al ZEU OKATEST metodo di screening ELISA/PDP CHI 265 2012 Rev.0 per la tossina algale DSP, per 302 µg/kg, non conforme al regolamento CE 854/2004, allegato III, Sezione VII, capitolo V;
- ✓ che il regolamento CE 854/2004, allegato II, capo II, lettera F, rubricato "Controlli dell'operatore del settore alimentare" stabilisce che per decidere in merito all'apertura o alla chiusura delle zone di produzione l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano;
- ✓ che la D.G.R. della Regione FVG n. 923 dd. 7/6/2019 recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia", al punto 5.3 rubricato "gestione delle non conformità relative ai parametri biotossicologici", prevede che in caso di superamento dei limiti di legge delle biotossine algali il Servizio Veterinario debba emanare il provvedimento di temporanea sospensione della raccolta riguardante l'area interessata;
- ✓ che il protocollo d'intesa per la gestione di attività ai fini della sicurezza alimentare, allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 264 del 9 febbraio 2018, prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali ed in autocontrollo, nonché, quale misura di gestione del rischio, il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo e che la precitata DGR 923/2019 stabilisce a sua volta, confermando il dato legislativo del regolamento CE 854/2004, che al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie disponibili le AAS possono avvalersi dei risultati delle analisi effettuate dagli operatori del settore alimentare limitatamente al monitoraggio microbiologico e biotossicologico;
- ✓ che il Regolamento (CE) 854/2004, allegato II, capo II, lettera C), punto 1), prevede che se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi non sono rispettati l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendone la raccolta;

ORDINA

al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, la tutela del cittadino consumatore e la lealtà degli scambi commerciali, in ottemperanza a quanto stabilito dal Reg. CE 854/04 e dalla DGR FVG n.923/2019 e per i motivi sopra riportati:

Dipartimento di Prevenzione: direttore dott. Gianni Lidiano Cavallini
SOC di Igiene degli Alimenti di origine animale
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Demarin tel. : 0481 592813 0432 921888 email: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it;
Referente dell'istruttoria: dott. Lucia PELAGATTI

1. la sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi nella zona 13GO GRADO ESTERNO come definita nella DGR FVG 923/2019.
2. I produttori ed i C.S.M interessati, in possesso dei documenti di scorta previsti dall'Allegato III, Sezione VII, cap. I del Regolamento CE 853/2004 sono tenuti a mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto rispettivamente raccolto e spedito dalla data di campionamento avvenuto in data 1/10/2019 nel caso non sia stato osservato il fermo volontario.
3. ARPA FVG provveda ad assicurare le analisi ai fini della sorveglianza *ex* art. 2 del Regolamento CE 882/2004, delle acque e dei molluschi bivalvi oggetto della sopra riportata non conformità e di altre specie di MBV, comunicando l'esito a questo servizio veterinario, considerando altresì che *ex* DGR FVG 923/2019 Allegato B, Parte C, punto 5.3, per la revoca della presente misura restrittiva sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei limiti prescritti separati da un intervallo di almeno 48 ore.
4. Gli Enti competenti al controllo, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione sul sito del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'AAS2 Bassa Friulana Isontina.

5. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 193/2007:

- ✓ punto 12: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;

- ✓ punto 13: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

- ✓ punto 14: chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Paolo Demarin
Direttore f.f..
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale

Dipartimento di Prevenzione: direttore dott. Gianni Lidiano Cavallini
SOC di Igiene degli Alimenti di origine animale
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Demarin tel. : 0481 592813 0432 921888 email: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it;
Referente dell'istruttoria: dott. Lucia PELAGATTI